

**Delibera n.153 assunta nella seduta del 20 novembre 2014**

**Decreti presidenziali di promovimento e costituzione in giudizio dell'Ente.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- VISTO** il D. Leg.vo 29/10/1999, n. 454;  
**VISTA** la legge 6/7/2002, n. 137;  
**VISTO** il Decreto Interministeriale 5/3/2004, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato lo Statuto del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA);  
**VISTI** i Decreti Interministeriali 1/10/2004, con i quali il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati approvati i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);  
**VISTO** il D.P.C.M. 23 dicembre 2003, con il quale l'Avvocatura dello Stato è stata autorizzata al patrocinio del Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura;  
**VISTO** in particolare l'art. 1 comma 2 del ROF;  
**VISTI** i decreti d'urgenza adottati dal Presidente fino al 14.11.2014, come esattamente riportati in calce;  
**RITENUTO** di dover ratificare l'operato del Presidente;

**Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri Rita Clementi e Salvatore Tudisca**

**DELIBERA**

**di ratificare i seguenti decreti d'urgenza del Presidente**

Estremi decreto presidenziale	Parti	Oggetto
n. 353 del 05.11.2014	Sig.ra Nardozza Mariaro	<p>Costituzione in giudizio, mediante difesa diretta ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., nel procedimento instaurato dalla sig.ra Nardozza Mariarosa davanti al Tribunale civile di Roma, sezione lavoro, teso ad accertare e dichiarare: 1) che tra la ricorrente e l'ex INRAN prima ed il CRA poi a partire dal 15.02.2002 e fino al 31.12.2013, ovvero dal diverso periodo che di riterrà di giustizia, è intercorso un rapporto ininterrotto di lavoro subordinato da qualificarsi ai sensi di legge quale rapporto a tempo indeterminato. Per l'effetto: 2) Dichiarare e dare atto che tra la ricorrente e gli enti convenuti si è instaurato: a) a far data dal 17.02.2003, ex art. 5, comma 3, del d.lgs 368/2001, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di funzionario di amministrazione di V livello del CCNL del comparto degli enti di ricerca e sperimentazione, e b) a far data dall'1 aprile 2009, ai sensi dell'art. 5, comma 4 bis del d.lgs. n. 368/2001, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sempre nel profilo di funzionario di amministrazione di V livello del personale del comparto degli enti di ricerca e sperimentazione. 3) Dichiarare e dare atto che nell'ambito del rapporto di lavoro, come qualificato ai nn. 1) e 2) che precedono: dal</p>

		<p>15.02.2002 al 31.12.2013, ovvero dal diverso periodo che si riterrà di giustizia, la dott.ssa Nardozza ha svolto presso l'INRAN prima e, successivamente, presso il CRA, mansioni di funzionario di amministrazione di V livello del CCNL del comparto degli enti di ricerca e sperimentazione. 4) Per l'effetto condannare l'ente resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro. 5) Dichiarare e dare atto che, ai sensi dell'art. 2126 c.c., la dott.ssa Nardozza ha diritto per il periodo di lavoro già svolto alla corresponsione, da parte dell'ente convenuto, del trattamento economico di funzionario di amministrazione di V livello del CCNL del comparto ricerca, ovvero del diverso trattamento che si riterrà di giustizia, detratti gli importi medio tempore percepiti, nonché oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale. 6) Per l'effetto condannare l'ente convenuto al pagamento della somma di € 119.570,80, oltre rivalutazione e interessi, come per legge e sino al soddisfo, ovvero del diverso importo che si riterrà di giustizia, ed altresì alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assistenziale in ragione del rapporto come di fatto sviluppatosi, con conseguente iscrizione all'ente previdenziale</p>
--	--	---

		<p>preposto ed al versamento dei relativi importi da parte dell'ente convenuto. 7) Condannare altresì l'ente convenuto al risarcimento del danno per aver la ricorrente operato con contratti in violazione di disposizione normative nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale mensile di fatto, secondo la previsione dell'art. 32 co. 5 l. 183/2010, ovvero nella diversa misura che si riterrà di giustizia. In via del tutto subordinata e nel denegato caso che non sia riconosciuto il diritto alla conversione della prestazione lavorativa in contratto a tempo indeterminato, ferma la condanna dell'Ente resistente al pagamento della somma di cui al precedente nr. 6, ovvero € 119.570,80, oltre rivalutazione e interessi, come per legge e sino al soddisfo, ovvero di diverso importo che si riterrà di giustizia, ed altresì alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assistenziale in ragione del rapporto come di fatto sviluppatosi: 8) Condannare l'ente resistente anche al risarcimento del danno, per illegittimo ricorso a contatti stipulati in violazione di disposizioni normative, da liquidarsi, anche in via equitativa, in misura pari ad € 140.000,00 o nella misura maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia, ovvero, alternativamente,</p>
--	--	--

		<p>si chiede che il Tribunale disponga il risarcimento (derivante dalla stipula da parte dell'amministrazione di contratti in violazione di disposizioni imperative) attraverso l'ordine all'Ente di inserire la ricorrente nella graduatoria dei dipendenti che hanno svolto lavoro a tempo determinato per i periodi previsti dall'art. 1 comma 519 l. 296/2006, in maniera idonea a concorrere al processo di stabilizzazione, stante il fatto che tale processo, iniziato a partire dall'anno 2008, è ancora in fase di completamento, per effetto di recenti interventi normativi, in particolare, del d.l. n. 101/2013, convertito dalla l.n. 125/2013. In ogni caso: 9) Maggiorare tutte le somme di cui alla condanna di rivalutazione monetaria e interessi, da commisurarsi come per legge e sino al soddisfo. 9) Condannare l'ente resistente al pagamento di spese e competenze di giudizio”.</p>
<p>n. 354 del 12.11.2014</p>	<p>Sig.ri Vassallo          Marco, Ruggeri          Stefania, Maroni          Stefania e Mattera          Maria</p>	<p>Costituzione in giudizio, mediante l'Avvocatura Generale dello Stato, per la difesa del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura nell'ambito del procedimento, incardinato davanti al Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, dai sig.ri Vassallo Marco, Ruggeri Stefania, Marconi Stefania e Mattera Maria al fine di sentire: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al</p>

		<p>riconoscimento dell'intera anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a tempo determinato e quindi alla loro ricostruzione di carriera; condannare il CRA a riconoscere ai ricorrenti l'intera anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato precedenti alla loro assunzione a tempo indeterminato e per l'effetto a ricostruire la carriera dei ricorrenti assumendo tutti i provvedimenti necessari per il riconoscimento della superiore fascia stipendiale ivi compresi quelli relativi al pagamento delle differenze retributive maturate e non pagate. In ogni caso, condannare il CRA a corrispondere le differenze retributive maturate e maturande oltre accessori in misura e con decorrenza di legge. Con vittoria di spese e competenze legali, da distrarre in favore del procuratore antistatario. La controversia ha valore indeterminabile.</p>
<p>n. 355 del 12.11.2014</p>	<p>Sig.ri Ambra          Roberto, Canali          Raffaella, Ferruzza          Simonetta, Natella          Fausta, Raffo          Antonio e Ranaldi          Giulia</p>	<p>Costituzione in giudizio, mediante l'Avvocatura Generale dello Stato, per la riforma della sentenza n. 7901 del 14.07.2014 resa dal Tribunale civile di Roma – Sezione Lavoro, con la quale è stata accolta la domanda dei ricorrenti avente ad oggetto la richiesta al Tribunale civile di Roma – Sezione Lavoro - di voler accertare che, prima di essere assunti con contratto a tempo indeterminato, essi</p>

		<p>hanno svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze dell'INRAN con plurimi contratti a termine, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento e quindi all'attribuzione di tutte le somme a titolo di differenze retributive mediante il riconoscimento della corretta anzianità e degli aumenti stipendiali e per l'effetto ha condannato l'Amministrazione a provvedere alla ricostruzione della carriera dei ricorrenti con il riconoscimento di tutti i benefici giuridici ed economici connessi. La domanda dei ricorrenti era quantificata in euro 196.648,00.</p>
<p>n. 351 del 23.10.2014</p>	<p>Sig. Meo Zilio David</p>	<p>Costituzione in giudizio, mediante difesa diretta ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., nel procedimento instaurato dal sig. Meo Zilio David avente ad oggetto la richiesta al Tribunale civile di Roma, sezione lavoro, di accertare e dichiarare: 1) il diritto soggettivo del ricorrente all'attribuzione del III livello professionale a far data dal 02.11.2010 o ad una data immediatamente successiva; 2) il diritto soggettivo del ricorrente alla ricostruzione della posizione contributiva; 3) l'illegittimità del comportamento della convenuta amministrazione; 4) la condanna della convenuta Amministrazione ad assegnare al ricorrente il posto e le mansioni di cui al concorso in esito al</p>

		<p>quale egli è risultato vincitore; 5) la condanna della convenuta Amministrazione a risarcire al ricorrente i danni subiti pari alla differenza tra lo stipendio percepito e quello che il ricorrente avrebbe percepito in caso di immediata assunzione nel profilo di ricercatore di III livello professionale; 6) condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite. Il valore della controversia è compresa tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.</p>
n. 350 del 23.10.2014	Sig. Di Simone Guido	<p>Costituzione in giudizio, mediante l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dell'Aquila, nel procedimento di appello per la riforma della sentenza n. 743/2013 emessa dal Tribunale civile di Pescara – sezione lavoro – promosso dal sig. Di Simone Guido, con la quale non state riconosciute le mansioni superiori asseritamente svolte dal sig. Di Simone.</p>

**Roma, 20 novembre 2014**

**Il Segretario**

**(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI)**

**Il Presidente**

**(Prof. Giuseppe ALONZO)**